REGOLAMENTO (CE) N. 1573/97 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1997.

Per la Commissione Monika WULF-MATHIES Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66. (2) GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	052	73,0
	999	73,0
0709 90 79	052	76,7
	999	76,7
0805 30 30	388	56,8
	524	63,2
	528	56,9
	999	59,0
0806 10 40	052	102,9
	400	228,6
	512	114,3
	600	154,8
	624	180,7
	999	156,3
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	78,0
	400	64,2
	508	76,2
	512	43,3
	528	51,6
	800	142,7
	804	81,4
	999	76,8
0808 20 57	052	94,7
	388	56,9
	512	59,7
	528	33,6
	999	61,2
0809 20 69	052	176,9
	400	223,1
	616	263,9
	999	221,3
0809 30 41, 0809 30 49	052	76,8
	999	76,8
0809 40 30	064	98,7
	066	95,1
	624	185,5
	999	126,4

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice •999• rappresenta le •altre origini•.